



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 8 del 15/01/2009

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI E BONIFICA 15 dicembre 2008, n. 262

Piano di caratterizzazione dell'Area DEINT - ex raffineria di Stanic di Bari. Autorizzazione ex art. 242, comma 3 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

IL DIRIGENTE

- Visti gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4/02/97 n.7;
- Vista la deliberazione di G.R. del 28/07/98 n. 3261 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quella amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
- Visto il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 che nella parte IV, Titolo V - Bonifica di Siti Contaminati - all'art. 242 definisce le procedure amministrative ed operative per la caratterizzazione e gli eventuali interventi di bonifica e/o messa in sicurezza;
- Visto il Piano della Caratterizzazione presentato dall'ENI per l'area DEINT- ex Raffineria Stanic sita nel Comune di Bari;
- Visti gli esiti della Conferenza di Servizi istruttoria del 4 Novembre 2008, già trasmessi con nota n. 709 del 21 Novembre 2008;
- Visti gli esiti della Conferenza di Servizi decisoria convocata, con nota n. 709 del 21 Novembre 2008, per il giorno 4 Dicembre 2008;
- Atteso che in sede di C.di S. del 4 Dicembre è stata consegnata da ENI R.& M. ed acquisita al protocollo del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche con n.7449 del 11 Dicembre 2008 la documentazione tecnica relativa alle prescrizioni sollevate in sede di precedente C.di S. istruttoria del 4 Novembre 2008;
- Ritenuto opportuno effettuare, su tale documentazione, la necessaria istruttoria finalizzata alla verifica puntuale della rispondenza degli elaborati tecnici prodotti rispetto alle prescrizioni emerse nella precedente C.di S. istruttoria, riservandosi le proprie eventuali ulteriori valutazioni;
- Considerato, altresì, che la C.di S ad unanimità, sulla base della discussione sviluppata e,

nell'impossibilità di poter verificare la conformità degli elaborati tecnici consegnati alle prescrizioni riportate nel verbale più volte richiamato del 4 Novembre u.s., di procedere all'approvazione del Piano di Caratterizzazione ribadendo le seguenti prescrizioni:

1. Tutti i sondaggi dovranno essere estesi fino ad almeno 1 m al di sotto del livello freatico; i campioni di suolo da prelevare per ogni sondaggio dovranno essere almeno 4 (v. punto 2), prelevando due campioni entro 1 m dal livello freatico, interessando la zona di sporco derivante dall'oscillazione del livello freatico;
 2. Dovranno essere eseguiti test dello spazio di testa (Head Space Analysis - HSA) ogni 1.5 m di terreno; se si riscontrasse nell'analisi del soil gas un superamento del valore di 250 ppm, si dovranno eseguire accertamenti analitici in laboratorio campionando il tratto di terreno interessato al superamento;
 3. Dovrà essere fornita una ricostruzione dei volumi di terreno contaminato sulla base di metodologie geostatistiche;
 4. Il campionamento delle acque di falda deve avvenire oltre ai 4 nuovi pz, su tutti quelli presenti, laddove utilizzabili a tale scopo;
 5. E' necessario ricercare in tutti i campioni di acqua sotterranea anche MTBE ed il Piombo Tetraetile per i cui valori limite la CdS delibera di adottare rispettivamente 10 µg/l e 0.1 µg/l, come suggerito da APAT;
 6. I risultati della caratterizzazione ambientale devono essere presentati entro 60 giorni dalla data di ricevimento del verbale della C.di S. 4 Dicembre 2008;
 7. La gestione dei rifiuti derivanti dall'attività di MISE messa in atto deve rispettare le indicazioni dell'art. 183, comma 1 lett. m del D.Lgs 152/06;
- Preso atto, inoltre, che la Conferenza di Servizi ha concordato sulla urgenza ed improrogabilità delle Misure di Messa in Sicurezza di Emergenza, con riguardo alle acque sotterranee, stabilendo che:
 - ? E' necessario che gli interventi di MISE di rimozione di prodotto libero vengano integrati nell'intervento di contenimento della contaminazione qui richiesto, al fine di garantire congiuntamente l'avvio della rimozione della contaminazione presente in fase disciolta nell'acqua sotterranea e la rimozione del prodotto in fase libera; infatti, atteso che la tecnologia di rimozione con skimmer garantisce in genere tassi di recupero di prodotto libero più bassi rispetto a sistemi dual pump o two-phase extraction, si deve fornire entro 8 giorni dalla data di trasmissione della campagna integrativa di indagine, fissata per il 23 gennaio 2009, anche sulla base dei baildown test già effettuati sull'area e dei risultati del periodo di funzionamento del sistema dual pump, una analisi costi-benefici sull'applicazione della tecnologia di recupero prodotto libero più idonea da integrarsi con il sistema di confinamento delle acque sotterranee che consente l'avvio della rimozione della contaminazione in fase disciolta.
 - ? Poiché la presenza di prodotto libero implica una contaminazione della falda in fase disciolta, e che gli interventi di MISE in atto sono finalizzati solo al recupero del prodotto libero e non a limitare la propagazione della contaminazione verso aree esterne al sito, che si sospetta possa essere già avvenuta considerata l'elevata velocità di filtrazione delle acque sotterranee, si chiede di porre in essere entro 20 giorni dalla data di trasmissione della campagna integrativa di indagine, fissata per il 23 gennaio 2009, idonei interventi di MISE al confine del sito al fine di evitare la ulteriore migrazione dei prodotti contaminanti, utilizzando in una prima fase i dati già disponibili sull'area di cui al punto 1 e presentando entro lo stesso limite temporale un cronoprogramma delle attività di MISE. Il confinamento dovrà garantire il contenimento della contaminazione per una durata pari almeno ai tempi stimati per rimuovere la contaminazione nello strato saturo e nelle acque sotterranee;

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L. 28/2001 e successive modifiche e integrazioni:

Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata e di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal Bilancio regionale.

DETERMINA

- Di fare proprie le risultanze della Conferenza decisoria del 4 Dicembre 2008 concernente l'approvazione del Piano della Caratterizzazione presentato dall'ENI ex Raffineria Stanic per l'area DEINT -sita nel Comune di Bari;
- Di approvare ai sensi dell'art. 242 del D.Lg. 152/2006 e, per l'effetto di quanto sopra riportato, il Piano della Caratterizzazione per l'area DEINT presentato dall'ENI ex Raffineria Stanic confermando, per le ragioni espresse in narrative e che si intendono qui integralmente richiamate, le seguenti prescrizioni:
 1. Tutti i sondaggi dovranno essere estesi fino ad almeno 1 m al di sotto del livello freatico; i campioni di suolo da prelevare per ogni sondaggio dovranno essere almeno 4 (v. punto 2), prelevando due campioni entro 1 m dal livello freatico, interessando la zona di sporcamento derivante dall'oscillazione del livello freatico;
 2. Dovranno essere eseguiti test dello spazio di testa (Head Space Analysis - HSA) ogni 1.5 m di terreno; se si riscontrasse nell'analisi del soil gas un superamento del valore di 250 ppm, si dovranno eseguire accertamenti analitici in laboratorio campionando il tratto di terreno interessato al superamento;
 3. Dovrà essere fornita una ricostruzione dei volumi di terreno contaminato sulla base di metodologie geostatistiche;
 4. Il campionamento delle acque di falda deve avvenire oltre ai 4 nuovi pz, su tutti quelli presenti, laddove utilizzabili a tale scopo;
 5. E' necessario ricercare in tutti i campioni di acqua sotterranea anche MTBE ed il Piombo Tetraetile per i cui valori limite la CdS delibera di adottare rispettivamente 10 µg/l e 0.1 µg/l, come suggerito da APAT;
 6. I risultati della caratterizzazione ambientale devono essere presentati entro 60 giorni dalla data di ricevimento del verbale della C.di S. 4 Dicembre 2008;
 7. La gestione dei rifiuti derivanti dall'attività di MISE messa in atto deve rispettare le indicazioni dell'art. 183, comma 1 lett. m del D.Lgs 152/06;
- Di stabilire, conformemente a quanto deliberato in sede di Conferenza di Servizi del 4 Dicembre 2008 relativamente alle operazioni di MISE delle acque sotterranee, che:
 - ? Gli interventi di MISE di rimozione di prodotto libero vadano integrati nell'intervento di contenimento della contaminazione, al fine di garantire congiuntamente l'avvio della rimozione della contaminazione presente in fase disciolta nell'acqua sotterranea e la rimozione del prodotto in fase libera;
 - ? Debba essere fornita entro 8 giorni dalla data di trasmissione della campagna integrativa di indagine, una analisi costi-benefici sull'applicazione della tecnologia di recupero prodotto libero più idonea da integrarsi con il sistema di confinamento delle acque sotterranee che consente l'avvio della rimozione della contaminazione in fase disciolta;
 - ? Venga posta in essere, entro 20 giorni dalla data di trasmissione della campagna integrativa di indagine, fissata per il 23 gennaio 2009, idonei interventi di MISE al confine del sito al fine di evitare la ulteriore migrazione dei prodotti contaminanti, utilizzando in una prima fase i dati già disponibili sull'area e presentando entro lo stesso limite temporale un cronoprogramma delle attività di MISE;
 - ? Il confinamento dovrà garantire il contenimento della contaminazione per una durata pari almeno ai tempi stimati per rimuovere la contaminazione nello strato saturo e nelle acque sotterranee;
- Di riservarsi, eventuali, ulteriori osservazioni in ordine al Piano di caratterizzazione approvato con il presente provvedimento a seguito dell'istruttoria degli elaborati tecnici acquisiti in sede di C.di S. del 4 Dicembre 2008;

- Di notificare il presente provvedimento all'ENI - Divisione Refining e Marketing - via Laurentina, 449 Roma;
- Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Provincia di Bari, all'A.R.P.A. Puglia - DAP di Bari, via Caduti di Tutte le Guerre, 7 - Bari, al Comune di Bari - Assessorato Ambiente - Via M.di Montrone;
- Di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.e sul sito della Regione Puglia;

Il presente provvedimento è redatto in unico originale;

Il presente atto viene notificato in originale alla Segreteria della Giunta Regionale.

Il presente provvedimento è reso pubblico mediante affissione all'Albo delle determinazioni dirigenziali istituito presso il Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche, per 10 giorni lavorativi(art. 16, comma 3 D.P.G.R. 161/2008), a decorrere dalla data della sua adozione.

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione da parte del Dirigente del Settore è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Dirigente f.f. Il Dirigente del Settore
dell'Ufficio Bonifiche Gestione Rifiuti e Bonifica
Dott.ssa Teresa Pice Ing. Antonello Antonicelli
